

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO E TRASMISSIONE IN DIRETTA E DIFFERITA SU EMITTENTI A DIFFUSIONE NAZIONALE DELLA GIOSTRA DEL SARACINO - EDIZIONI 2024

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Arezzo intende affidare in appalto i servizi di riprese televisive integrali (produzione del segnale televisivo) e di trasmissione diretta e differita su emittente a diffusione nazionale delle edizioni 2024 della Giostra del Saracino in programma ad Arezzo nel penultimo sabato di giugno e nella prima domenica di settembre. In caso di rinvio per cause di forza maggiore e comunque indipendenti dalla volontà dell'organizzatore, l'edizione di giugno si disputerà il giorno successivo, mentre l'edizione di settembre la domenica successiva.

L'oggetto dell'affidamento comprende:

- la produzione integrale delle immagini e dei filmati inerenti; la trasmissione televisiva in diretta e in differita della manifestazione su canale nazionale digitale terrestre e satellitare non a pagamento all'interno del palinsesto dell'emittente; la produzione di spot riguardanti la manifestazione e la città di Arezzo, loro trasmissione nei canali sopra citati;
- l'accesso al segnale in diretta al Comune di Arezzo per la diretta e la differita nei canali youtube indicati dallo stesso committente;
- l'accesso al segnale in diretta almeno 45 minuti prima dell'ingresso in piazza del corteo a tutte le emittenti autorizzate dal Comune;
- la produzione esecutiva della diretta e dei contenuti di presentazione di approfondimento, mentre l'amministrazione assisterà nella gestione delle riprese e l'autorizzazione dei relativi diritti.
- Il Comune di Arezzo stante la particolarità della rievocazione storica e della sua tradizione, si riserva la facoltà di affiancare nelle riprese e per il commento persone esperte della storia e del rito giostresco nella sua forma originale;
- Il Comune di Arezzo, sostenendo i costi di produzione e di trasmissione, avrà il diritto di distribuire e sfruttare le immagini in tutto il mondo attraverso vari canali come cinema, home video, e piattaforme online, canali social etc etc,
- Il Produttore, in qualità di produttore esecutivo, si occuperà dell'organizzazione generale e dell'amministrazione finanziaria della produzione delle immagini della trasmissione e ne garantirà la diretta televisiva sui propri canali televisivi;
- il Produttore fornirà altri approfondimenti e spot che dovranno essere concordati a contratti con un calendario e essere rendicontati con audit dati .
- Il Comune di Arezzo resta proprietario esclusivo delle immagini riprese in occasione delle trasmissioni in diretta che per ogni altra ripresa video ed ad esso compete il diritto-dovere di tutela delle immagini dell'evento "Giostra del Saracino" con divieto per l'operatore economico di cessione a soggetti terzi, pubblici o privati, dello sfruttamento di tali immagini.
- Quale documentazione di Archivio, il produttore è tenuto a consegnare al Comune di Arezzo entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento di ogni edizione della Giostra copia su supporto digitale delle immagini riprese, anche il master di tutto il girato senza alcun commento e con il sonoro di Piazza Grande

La specifica dei servizi oggetto di appalto e le relative modalità di esecuzione saranno definiti nell'offerta tecnica ed economica dell'operatore economico individuato all'esito della procedura di affidamento diretto disciplinata nell'avviso pubblico di manifestazione di interessi. Si precisa che a tutela del regolare svolgimento della rievocazione storica,

soprattutto per quanto concerne la competizione, le postazioni per le riprese tecniche sono state individuate dal committente. Lo stesso si riserva la facoltà di valutare proposte o soluzioni alternative;

Saranno oggetto di valutazione preferenziale i contenuti progettuali tesi allo svolgimento delle altre attività collegate alla produzione di contenuti televisivi come ad esempio: spot di promozione della rievocazione storica e del territorio con condivisione della scrittura e della sceneggiatura, il casting di questi spot di presentazione e la loro versione anche in lingua inglese, il lavoro di post-produzione, il coordinamento e la consegna del segnale anche ad altre reti televisive che saranno indicati dal committente ;

Particolare attenzione dovrà essere data al coordinamento con le reti televisive e alla consegna del segnale che dovrà essere effettuata senza costi per le emittenti locali che saranno individuate dal committente al netto dei rimborsi delle spese di consegna segnale. Il progetto dovrà anche garantire che i contenuti prodotti soddisfino le esigenze e i requisiti di promozione del territorio e del pubblico che si vuole raggiungere, nonché le aspettative degli inserzionisti che potrebbero sponsorizzare i contenuti o acquistare spazi pubblicitari. A tal riguardo l'amministrazione non è interessata a percentuali economiche sugli inserzionisti, ma è volontà di conoscere in anticipo gli stessi al fine di verificare che i core business di quest'ultimi siano coerenti con le finalità della rievocazione storica e non in contrasto alle finalità statutarie dell'ente. Ciò può comportare la gestione di complesse questioni legali e normative, la garanzia che i contenuti siano adatti al pubblico di riferimento e la gestione delle aspettative degli stakeholder su questioni quali la direzione creativa dei contenuti, la programmazione e il budget.

Altri elementi di valutazione possono essere la gestione della logistica della distribuzione e la garanzia che i contenuti vengano consegnati alla rete in tempo e nel formato giusto. Questo può includere il coordinamento con i team di produzione, post-produzione e fornitori terzi come le società di distribuzione e i servizi di streaming che dovranno essere garantiti nei canali youtube indicati dal committente. Inoltre, il coordinamento con gli inserzionisti può comportare la negoziazione di tariffe e condizioni, la determinazione del posizionamento e della frequenza degli annunci, il monitoraggio e la rendicontazione delle metriche di performance e delle analisi.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto sarà determinato all'offerta economico dell'operatore economico individuato all'esito della procedura di affidamento diretto disciplinata nell'avviso pubblico di manifestazione d'interessi

ART. 3 – NORMATIVA APPLICABILE

Si precisa che il servizio oggetto di affidamento rientra nei servizi esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, di seguito "Codice", ai sensi dell'art. 56 co. 1 lett.f) del medesimo decreto.

Pertanto il presente affidamento è regolata dalle disposizioni dell'avviso, del presente capitolato ed esclusivamente dalle disposizioni del Codice espressamente richiamate.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto disciplinata nell'avviso pubblico di manifestazione d'interessi.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

I servizi di riprese televisive devono essere assicurati nei giorni di svolgimento delle edizioni 2024 della Giostra del Saracino

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Al fine di assicurare la piena e regolare gestione dei servizi affidati, l'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di tutti i dispositivi necessari per lo svolgimento del servizio. All'ufficio Politiche culturali turistiche – Giostra del Saracino spetta l'attività di controllo sull'esecuzione del servizio.

ART. 7 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi affidati.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con il Comune da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dall'avviso di manifestazione di interessi.

È ammesso il subappalto dei servizi oggetto di affidamento, a condizione che all'atto dell'offerta il concorrente indichi i servizi o parti di servizi che intende affidare in subappalto.

ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'appaltatore solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere contro di essa intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

L'appaltatore s'impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per i servizi oggetto di appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Nella polizza il Comune deve essere considerato "terza a tutti gli effetti".

Le polizze assicurativa R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'Appaltatore né nei confronti né del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati.

L'appaltatore comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi all'utenza.

Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di fine della manifestazione.

L'appaltatore deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

L'appaltatore s'impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l'intera durata dell'appalto e a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l'appaltatore dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi

massimali e condizioni.

ART. 9 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore provvede all'esecuzione dei servizi con risorse umane qualificate.

L'appaltatore risponde della corretta gestione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi.

L'appaltatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, il Comune può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

Il Comune può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo all'appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

ART. 10 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'appaltatore deve comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il nominativo del Responsabile, al quale compete la supervisione sull'esecuzione dei servizi oggetto di appalto per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione possibile al RUP nominato ai sensi del Codice.

Il Responsabile è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto.

Il Responsabile deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dell'esecuzione delle prestazioni.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) l'Impresa dovrà provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È facoltà del Comune chiedere la sostituzione del Responsabile, previa congrua motivazione.

ART. 11 – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore s'impegna a garantire l'espletamento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale

addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. 12 - PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:

- ritardo nell'avvio dei servizi oggetto di appalto;
- interruzione dei servizi di riprese, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- Uso di Obvan diverso da quello dichiarato in sede di offerta;
- comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni.

Considerati i danni economici e all'immagine derivanti da eventuali ritardi e/o sospensione del servizio, le penali saranno comprese tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 20.000,00.

In particolare, per le ipotesi esemplificate saranno applicate le seguenti penali:

- 1) per ogni ora di ritardo nell'inizio delle riprese, sarà applicata una penale pari ad € 10.000,00; per ritardi di durata inferiore all'ora l'importo della penale sarà ridotto in misura proporzionale;
- 2) nell'ipotesi di interruzione delle riprese sarà applicata una penale di € 20.000,00 all'ora; per interruzioni di durata inferiore all'ora l'importo della penale sarà ridotto in misura proporzionale;
- 3) nel caso di uso di un OBvan diverso da quello dichiarato in sede di gara, sarà applicata una penale di € 20.000,00 al giorno.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del RUP, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP provvederà all'applicazione della penalità.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il RUP decide sull'istanza di disapplicazione delle penali.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione della fornitura, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Comune provvederà a liquidare l'importo pattuito previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi affidati;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento; del Codice di

Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma online - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013, applicando ai fini IVA la procedura di Split Payment.

Il termine di pagamento si intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ne ordina la sospensione, compilando il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione e l'imputabilità delle medesime e delle cautele adottate per la regolare e piena ripresa dei servizi. Il verbale deve essere sottoscritto dall'appaltatore.

La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore a giorni 7, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare espletamento dei servizi, in presenza di specifico interesse del Comune ad un'esecuzione parziale, l'appaltatore è tenuto a continuare la gestione dei servizi alle condizioni e con le modalità prescritte dal Comune medesimo, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI

Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, il Comune procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023
- per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
- per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penali, per un importo superiore a € 40.000,00;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto delle prestazioni.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni

subiti a causa dell'inadempimento.

L'appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata

dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della fornitura. L'appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente

e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

ART. 16 - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 in quanto compatibili.

ART. 17 - CONTENZIOSO

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Arezzo.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

ART.18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato ;
- l'offerta tecnica ed economica;
- le polizze assicurative.

ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto di appalto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata, firmata digitalmente.

L'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto

di appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

ART. 21 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale

o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

Art. 22 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,

con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali

alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.arezzo.it

L'aggiudicatario ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.